Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 68° — **Roma - Venerdì, 29 luglio 1927 - Anno V** — **Numero 174**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Libreria sorelle De Giorgis.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Intern. dell'Ist. Ital. Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli; Messaggerie Ital.* — Bolzano: *L. Rinfreschi.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Lib. Intern. (Lias); R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Castrogiovanni: *G. Buscemi.* — Catania: *G. Giannotta, Soc. Ed. Int.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini*: via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libraria Italiana, Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pistoia: *Ditta Alberto Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie Italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la *Libreria Italiana*, Rue du 4 septembre.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Revoca della nomina del generale Peppino Garibaldi a conservatore della tomba, della casa e dei beni del generale Giuseppe Garibaldi in Caprera.

Con R. decreto in data 16 giugno 1927 è stato revocato il R. decreto 4 settembre 1924 relativo alla nomina del generale Peppino Garibaldi a conservatore della tomba, della casa e dei beni del generale Giuseppe Garibaldi in Caprera.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1566.

REGIO DECRETO 12 maggio 1927, n. **1246.**

Riconoscimento giuridico dell'Associazione nazionale sindacale fra istituti finanziari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 4 aprile 1927, con la quale la Confederazione generale bancaria fascista chiede il riconoscimento giuridico dell'Associazione nazionale sindacale fra istituti finanziari, ad essa aderente;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli articoli 36 e 40 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento di attuazione 1° luglio 1926, n. 1130, all'Associazione nazionale sindacale fra istituti finanziari, aderente alla Confederazione generale bancaria fascista, e ne è approvato lo statuto, secondo il testo che si allega al presente decreto e che è firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

E' fatta riserva di provvedere, a norma di legge, circa l'approvazione della nomina dei dirigenti la detta Associazione.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del R. decreto 26 settembre 1926, n. 1719, sono applicabili anche nei rapporti dell'Associazione riconosciuta a norma dell'art. 1 del presente decreto, e di quelle riconosciute coi Nostri decreti 30 dicembre 1926, n. 2316, e 10 marzo 1927, n. 381.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1927 Anno V
Atti del Governo, registro 262, foglio 111. — FERRETTI.

Statuto dell'Associazione nazionale sindacale fra istituti finanziari.

Denominazione, sedi e scopi.

Art. 1.

E' costituita l'« Associazione nazionale sindacale fra istituti finanziari ».

Essa ha sede in Roma ed altra sede in Milano e potrà stabilire uffici di rappresentanza in altre città.

Art. 2.

L'Associazione, escluso ogni scopo di lucro, si propone:

a) la tutela degli interessi economici e morali degli associati per quanto riflette i rapporti di lavoro coi loro dipendenti;

b) di perseguire scopi di assistenza, di istruzione e di educazione morale e nazionale.

Art. 3.

Appartengono all'Associazione e, quando rivestano la qualità dei soci, partecipano all'attività dell'Associazione stessa, a norma del presente statuto, tutti quegli enti che per gli scopi cui tendono e per la caratteristica loro attività possono esser compresi sotto la denominazione di istituti, consorzi, compagnie, società finanziarie e simili e rispondano alle condizioni volute dall'art. 1, comma 2°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 4.

I soci dovranno ispirare la loro condotta ai principî di italianità e di solidarietà nazionale.

Per diventare soci si dovrà presentare domanda scritta: su di essa deciderà il Consiglio dell'Associazione.

Il Consiglio ha pure il potere disciplinare sui soci e la facoltà di espellere gli indegni per condotta morale e politica.

Costituiscono motivi di espulsione o di decadenza la mancanza o la perdita dei requisiti prescritti dalla legge e dal regolamento sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro e dal presente statuto, la condotta in contrasto coi principî di italianità e di solidarietà nazionale, nonchè la appartenenza contemporanea ad associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali a termini dell'art. 12 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Contro il rifiuto di ammissione all'Associazione, come contro l'espulsione dalla stessa, l'interessato potrà ricorrere all'Associazione di grado superiore cui la prima appartenga, purchè il relativo ricorso scritto, motivato e documentato, venga interposto non più tardi di un mese dalla notizia avuta del provvedimento di mancata ammissione o di espulsione che lo riguarda.

E' salvo, in ogni caso, il ricorso al Ministro per le corporazioni.

L'adesione all'Associazione importa per il socio un impegno triennale che alla scadenza si intende rinnovato per eguale periodo di tempo, qualora non intervenga dichiarazione di recesso.

Il recesso è regolato dalle stesse norme stabilite dallo statuto confederale.

Art. 5.

L'Associazione è nazionale e rappresenta tutti gli enti finanziari del Regno.

Contributi.

Art. 6.

Il contributo annuo obbligatorio degli enti associati e rappresentati verrà fissato ogni anno dal Consiglio entro i limiti delle disposizioni che saranno emanate dal Ministero delle corporazioni a termine di legge.

All'esazione di tale contributo potrà provvedere direttamente l'Associazione, se ne ottenga facoltà a termini dell'art. 28 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Il Consiglio potrà inoltre, anno per anno, stabilire un contributo suppletivo a carico dei soli soci, in misura non eccedente quella fissata per il contributo obbligatorio.

Organi dell'Associazione.

Art. 7.

Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'assemblea;
b) il Consiglio;
c) il presidente.

Assemblea.

Art. 8.

L'assemblea è costituita dai soci che possono farsi ad essa rappresentare da persona appartenente alla loro amministrazione o direzione, munendola di lettera che le conferisca piena facoltà di rappresentanza.

Nell'assemblea ogni socio ha diritto ad un voto per ogni cento lire, o frazione, di contributo corrisposto all'Associazione a norma del precedente art. 6.

All'assemblea possono sempre partecipare i consiglieri in carica anche se non delegati a termini del 1° comma del presente articolo, senza però che abbiano, in quest'ultimo caso, diritto di voto.

Art. 9.

Le assemblee saranno convocate in una delle sedi sociali con lettera raccomandata ai singoli soci contenente l'ordine del giorno, da spedirsi almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Ogni anno dovrà aver luogo almeno un'assemblea entro il 30 giugno.

L'assemblea è presieduta dal presidente o da altra persona delegata dal Consiglio, che nomina un segretario e due scrutatori.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e quelle riguardanti persone a schede segrete.

Le assemblee, trascorsa un'ora da quella indicata dall'avviso di convocazione, sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 10.

L'assemblea convocata entro il 30 giugno:

a) discute e delibera sulla resa dei conti chiusi al 31 dicembre e sulla relazione morale e finanziaria presentata dal Consiglio;

b) delibera eventuali modifiche allo statuto sociale, salva l'approvazione a norma di legge;

c) determina per ogni biennio il numero dei consiglieri;

d) nomina i consiglieri;

e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Consiglio.

Art. 11.

Il Consiglio è composto del numero di membri stabilito dall'assemblea.

I consiglieri dovranno appartenere all'amministrazione o direzione del consociato; durano in carica due anni a partire dall'epoca dell'assemblea annuale nella quale sono eletti, e sono rieleggibili.

I consiglieri decadono quando cessino di appartenere all'amministrazione o direzione del consociato mandante.

In caso di vacanza di un posto di consigliere gli altri consiglieri provvedono a surrogare il mancante sino alla convocazione dell'assemblea.

Art. 12.

Il Consiglio, oltre a stipulare i contratti collettivi di lavoro nei limiti di cui all'art. 3 dello statuto confederale:

a) elegge, anche fuori del proprio seno, un presidente, la cui nomina dovrà essere approvata a norma di legge;

b) amministra in genere l'Associazione, uniformandosi alle disposizioni di legge e di regolamento;

c) stabilisce i contributi annui a tenore dell'art. 6;

d) indice l'assemblea dei soci;

e) compila la situazione finanziaria da sottoporre all'assemblea con opportuna relazione;

f) esamina le questioni sindacali ed assistenziali riguardanti gli istituti consociati e rappresentati, in quanto non vengano avocate dagli organi direttivi delle Associazioni superiori;

g) provvede per ciascun biennio alla nomina del segretario e nomina altresì i funzionari, impiegati e consulenti, determinandone i relativi poteri ed emolumenti, nonchè commissioni tecniche speciali per l'esame di singole questioni, alle quali può anche conferire potere di trattare con le altre Associazioni sindacali.

Il segretario, i funzionari e gli impiegati devono avere i requisiti di cui all'art. 17 del R. decreto 1° luglio 1926, numero 1130;

h) provvede per l'adempimento di tutte le formalità prescritte dalla legge e dal regolamento.

Art. 13.

Le funzioni di cui al comma 1° ed alla lettera *f*) del precedente articolo potranno essere esercitate di diritto dagli organi direttivi delle Associazioni superiori (Federazione e Confederazione).

Art. 14.

Le sedute del Consiglio si potranno tenere anche fuori delle sedi.

Esse sono convocate dal presidente, o, in caso di suo impedimento, dal consigliere più anziano ogni qualvolta gli interessi dell'Associazione lo richiedano.

Inoltre il Consiglio dovrà essere convocato quando ne faccia domanda scritta almeno un terzo dei consiglieri.

Per la validità delle sue riunioni è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri. In seconda convocazione le riunioni del Consiglio sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Il Consiglio può essere interpellato dal presidente su questioni di sua competenza e, quando ciò sia possibile per la natura delle questioni stesse, anche per iscritto.

Presidente.

Art. 15.

L'Associazione è retta dal presidente eletto dal Consiglio. Esso dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Art. 16.

Il presidente, o, in caso di sua mancanza, il consigliere delegato dal Consiglio con mandato generale o speciale, ha la rappresentanza dell'Associazione.

Norme di amministrazione.

Art. 17.

I mezzi per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione comprendono:

1° le entrate per contributi obbligatori e facoltativi versati dai soci;

2° i redditi del patrimonio.

Il patrimonio è costituito:

a) dal fondo di riserva costituito dalla quota sulle entrate annuali che vi fosse eventualmente devoluta ogni anno dal Consiglio, nonchè dalle eccedenze attive che risultassero alla chiusura dei conti annuali;

b) dal fondo di garanzia comprendente la quota sui contributi annuali obbligatori esatti a sensi dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, in relazione all'art. 18 del regolamento per l'applicazione della legge stessa.

Art. 18.

I fondi sociali verranno depositati in conto corrente presso uno o più istituti di credito fissati dal Consiglio. Tali depositi non potranno essere riscossi se non con le norme stabilite dal regolamento.

L'erogazione delle entrate annuali è così ripartita:

1° Spese obbligatorie:

a) il decimo del provento annuo netto dei contributi obbligatori alla costituzione del fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926 e 18 del regolamento per l'applicazione della legge stessa. Il fondo di garanzia sarà investito in titoli del Debito pubblico;

b) contributo all'Opera nazionale del dopolavoro, all'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, all'Opera nazionale Balilla ed al Patronato nazionale riconosciuto con decreto del Ministro per l'economia nazionale in data 26 giugno 1926, nella misura e con le modalità che verranno fissate per decreto del Ministro per le corporazioni;

c) le attività residue, dopo le assegnazioni di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), verranno impiegate nella misura del 75 % nelle spese obbligatorie per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale e per gli altri titoli di cui all'art. 18, comma 2°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e nel rimanente 25 % in:

2° Spese facoltative:

nelle quali sono da comprendere tutte quelle non contemplate nel precedente comma.

Disposizioni varie e transitorie.

Art. 19.

Nel caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento dell'Associazione, salvo le funzioni e attribuzioni del liquidatore previsto dall'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, tutta la materia di carattere sindacale dell'Associazione viene assorbita dalla Organizzazione di grado superiore, che ne prosegue la trattazione nell'interesse degli associati e rappresentati.

Art. 20.

Il Consiglio ha facoltà di apportare alle norme contenute nel presente statuto ogni variante che si renda necessaria od opportuna per ottenere, dalle competenti autorità, il riconoscimento dell'Associazione a tutti gli effetti di legge e regolamento e per coordinare le norme di cui sopra a quelle corrispondenti delle Associazioni sindacali di grado superiore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 1567.

REGIO DECRETO 30 giugno 1927, n. 1261.

Modificazione al R. decreto 17 giugno 1923, n. 1482, circa le ispezioni per le promozioni ad ordinari degli insegnanti delle scuole elementari italiane all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 18 dicembre 1910, n. 867;
Veduto il D. L. 22 agosto 1915, n. 1993;
Veduto il D. L. 17 giugno 1923, n. 1482;
Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ferma restando la facoltà del Ministro per gli affari esteri di ordinare ispezioni, al fine di accertare il buon andamento pedagogico didattico, la osservanza dei regolamenti e la disciplina nelle scuole elementari all'estero, e di giudicare l'opera dei direttori e degli insegnanti delle scuole medesime, è abolita l'obbligatorietà delle ispezioni di cui al R. decreto 17 giugno 1923, n. 1482.

Gli insegnanti straordinari delle scuole elementari all'estero, dopo un triennio di prova, salvo che non siano stati licenziati prima della scadenza del triennio, sono nominati al grado di ordinario in seguito al conforme parere del direttore della scuola, avvalorato da quello dell'autorità consolare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 262, *foglio* 126. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1568.**

REGIO DECRETO-LEGGE 14 luglio 1927, n. **1262.**

Agevolazioni di credito per gli agricoltori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di adottare provvedimenti portanti agevolazioni di credito per gli agricoltori;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli istituti autorizzati a compiere operazioni di credito agrario a termini delle leggi vigenti in materia, è accordato un termine utile di sessanta giorni dalla scadenza per levare il protesto delle cambiali agrarie che si maturino dalla data di pubblicazione del presente decreto fino a tutto il 30 settembre prossimo venturo.

Qualora gli istituti predetti si avvalgano di tale facoltà, decorreranno a loro favore gli interessi di mora dal giorno della scadenza degli effetti, nella stessa misura dell'interesse convenuto prima della scadenza.

Art. 2.

Il pagamento della quota da esigersi sul raccolto dell'anno in corso del debito dei cerealicoltori delle provincie di Foggia e di Bari per sovvenzioni concesse coi fondi dello Stato, ratizzato ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1317, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, è rinviato, e sarà effettuato in dodici rate uguali, da aggiungersi alle quote del rispettivo debito, ratizzato a termini dell'accennato articolo, ricadenti sui raccolti degli anni 1928 a 1939.

Art. 3.

Il presente decreto, che andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 262, *foglio* 127. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1569.**

REGIO DECRETO 2 giugno 1927, n. **1260.**

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio agricola di Novellara.

N. 1260. R. decreto 2 giugno 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono apportate modificazioni allo statuto organico della Cassa di risparmio agricola di Novellara.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1927 - *Anno V*

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1927.

Estensione all'Amministrazione comunale di Reggio Calabria delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223;
Ritenuta la necessità di conferire all'Amministrazione comunale di Reggio Calabria i poteri necessari per un radi-

cale riordinamento degli uffici e dei servizi in seguito all'avvenuta aggregazione al capoluogo di 14 comuni contermini;

Decreta:

Sono estese all'Amministrazione comunale di Reggio Calabria le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.

Il termine di cui al 1° comma dell'art. 1 di detto decreto decorre, per l'Amministrazione predetta, dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 luglio 1927 - Anno V.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1927.
Modificazione agli ordinamenti del lavoro portuale.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 15 ottobre 1923, n. 2476, contenente le norme per la disciplina del lavoro nei porti;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visti i propri decreti 25 aprile 1925, 12 settembre 1925, 3 gennaio 1926, 13 gennaio 1926, 29 gennaio 1926, 2 febbraio 1926, 5, 9 e 14 febbraio 1926, 18 febbraio 1926, 14 aprile 1926, 12 luglio 1926, 12 agosto 1926 e 5 marzo 1927 coi quali vengono istituiti gli Uffici del lavoro portuale nei porti di Livorno, Porto Santo Stefano, Savona, Spezia, Civitavecchia, Catania, Siracusa, Trapani, Messina, Salerno, Ancona, Porto Empedocle, Palermo, Bari, Imperia, Brindisi, Molfetta, Barletta, Fiume, Napoli, e Torre Annunziata;

Considerato che quando si verifichino circostanze che pregiudichino e rendano difficile il regolare funzionamento di un Consiglio del lavoro e si debba perciò procedere al suo scioglimento non sempre è possibile ed opportuno effettuarne subito la ricostituzione;

Udito il Ministero dell'economia nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Quando si verifichino circostanze che pregiudichino e rendano difficile il regolare funzionamento di uno dei Consigli del lavoro portuale istituiti coi citati decreti e non riesca possibile od opportuno effettuarne subito la ricostituzione, il Ministro per le comunicazioni, udito il Ministro per l'economia nazionale, potrà con suo decreto affidare temporaneamente le funzioni del Consiglio stesso al direttore dell'Ufficio del lavoro portuale, che le assumerà quale commissario straordinario.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 luglio 1927 - Anno V.

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1927.
Autorizzazione alla Cassa di credito agrario di Bari-Taranto ad aprire una propria agenzia nel comune di Sava.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

La Cassa di credito agrario di Bari-Taranto è autorizzata ad aprire una propria agenzia nel comune di Sava (provincia di Taranto).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Cessazione di notaro dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58 n. 2 della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto 7 luglio 1927 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro Sala Pietro Lorenzo, residente nel comune di Busto Arsizio, distretto notarile di Milano, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con decorrenza dal 4 agosto 1927, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, 28 luglio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro:* TUFAROLI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

pubblicazione). (Elenco n. 4).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26 — Data della ricevuta: 26 luglio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Perugia — Intestazione della ricevuta: Cav. Mario Cherubini fu Claudio — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 315 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1926.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 16 luglio 1927 - Anno V.

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(**2ª *pubblicazione***).

Smarrimento di ricevuta provvisoria relativa a cartella di credito comunale e provinciale.

In conformità e per gli effetti previsti dalle disposizioni dell'art. 54, 2° comma, del regolamento 27 agosto 1916, n. 1151, riguardante la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, si rende noto che fu denunziato lo smarrimento della ricevuta provvisoria relativa all'infrascritta cartella di credito comunale e provinciale e che contemporaneamente fu fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le prescritte formalità, si faccia luogo alla consegna della cartella medesima, senza obbligo di ritiro della detta ricevuta.

« Ricevuta provvisoria 8 aprile 1925, n. 259, consegnata dalla Tesoreria centrale all'avv Manlio Sestito (con domicilio in Roma, via Fontanella di Borghese, 56) in cambio di una cartella al portatore di credito comunale e provinciale 3.75 per cento speciale dell'ex Prestito comunale di Roma — del valore nominale di L. 500 — che esso avv Sestito presentò alla detta Tesoreria per ottenere il riaffoglio delle relative cedole ».

Si avverte che trascorsi 30 giorni dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano intervenute opposizioni, la predetta ricevuta provvisoria n. 259 sarà ritenuta di nessun valore e sarà provveduto alla restituzione, a favore del detto avv Manlio Sestito, della suindicata cartella, prescindendo dalla esibizione della ricevuta provvisoria stessa

Roma, 6 luglio 1927 Anno V

Il direttore generale: VITI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO Div. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 28 luglio 1927 Anno V

Francia	71.89	Oro	354.84
Svizzera	354.09	Belgrado	32.45
Londra	89.293	Budapest (pengo)	3.20
Olanda	7.37	Albania (Franco oro)	357 —
Spagna	313.50	Norvegia	4.77
Belgio	2.555	Svezia	4.9225
Berlino (Marco oro)	4.375	Polonia (Sloty)	207 —
Vienna (Schillinge)	2.59	Danimarca	4.92
Praga	54.55	Rendita 3,50 %	65.225
Romania	11.25	Rendita 3,50 % (1902)	59 —
Russia (Cervonetz)	96 —	Rendita 3 % lordo	37.65
Peso argentino oro	17.78	Consolidato 5 %	75.075
Peso argentino carta	7.82	Obbligazioni Venezie 3,50 %	63 —
New York	18.39		
Dollaro Canadese	18.375		

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consorzio speciale per la bonifica del Tirino in Bussi (Aquila).

Con R. decreto 2 giugno 1927, n. 4209, registrato dalla Corte dei conti il 2 luglio successivo al reg. 15, fogl. 155, è stato costituito il Consorzio speciale per la bonifica del Tirino in Bussi in provincia di Aquila e sono stati chiamati a far parte della deputazione provvisoria i signori comm. Fusco Romolo, Caracciolo Panfilo barone Camillo, Rossi Vincenzo, Sacerdote Giambattista, Di Carlo Mauro, D'Ortenzio Stefano, Di Francescantonio Ettore e Di Francescantonio Giovanni.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso per titoli alla presidenza del Regio liceo scientifico - Istituto tecnico di Bengasi e a cattedre delle Regie scuole medie delle Colonie libiche (Bengasi-Tripoli).

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Veduto il R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 472;
Veduto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1927, n. 207;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli alla presidenza del Regio liceo scientifico - Istituto tecnico di Bengasi e alle seguenti cattedre delle Regie scuole medie delle Colonie libiche (Bengasi Tripoli):

una cattedra di storia, filosofia ed economia politica nel liceo classico (Tripoli);

una cattedra di lingua inglese nel liceo scientifico - istituto tecnico (Bengasi);

una cattedra di lingua araba nel liceo scientifico - istituto tecnico (Bengasi);

una cattedra di ragioneria e computisteria nell'istituto tecnico (Bengasi);

due cattedre (ruolo *B*) di matematica (Bengasi-Tripoli).

Art. 2.

Al concorso possono prendere parte solo gli insegnanti dei corrispondenti ruoli delle scuole medie del Regno.

Non sono ammessi quegli insegnanti, i quali abbiano superato l'età di 45 anni, alla data del presente decreto, e quelli i quali abbiano subito delle punizioni disciplinari, di cui all'art. 22 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 3.

Le domande in carta bollata da L. 3 debbono essere inviate al Ministero delle colonie (Ufficio scuole e servizi archeologici) entro il 31 agosto 1927.

Nella domanda debbono essere esattamente indicati: la cattedra per cui si concorre, il nome e cognome, la dimora del candidato e il luogo dove intende gli sieno fatte le comunicazioni relative al concorso o restituiti i titoli.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita, debitamente legalizzato;

b) certificato medico, debitamente legalizzato, di data non anteriore agli ultimi tre mesi dalla data del presente decreto, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio d'insegnante o da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri, e che è idoneo a sopportare il clima coloniale;

c) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

d) ritratto fotografico del concorrente con la firma autentica di lui vidimata dal sindaco;

e) elenco, in carta libera, dei documenti e titoli presentati;

f) quietanza della tassa di ammissione a pubblici concorsi, stabilita in L. 50 dal R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546.

Art. 4.

I concorrenti potranno inviare anche le loro pubblicazioni e quei titoli che riterranno opportuno presentare a prova di eventuali particolari attitudini al servizio nelle scuole coloniali.

Art. 5.

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno al Ministero dopo scaduto il termine stabilito dall'avviso di concorso, e quelle non corredate da tutti i documenti richiesti.

Art. 6.

I concorrenti debbono dichiarare di essere disposti ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi delle residenze indicate nell'art. 1, e raggiungere la sede entro il termine che verrà loro indicato; e ad assumere impegno a rimanere in Colonia non meno di un triennio.

Art. 7.

I vincitori del concorso che verranno assunti nelle Regie scuole coloniali continuano ad appartenere, per tutti gli effetti, al ruolo a cui appartengono nel Regno.

Ad essi verrà fatto il trattamento economico stabilito per il personale di servizio civile in Colonia, trattamento che importa, oltre allo stipendio e alle indennità speciali stabilite per gli insegnanti del Regno a norma delle leggi vigenti, una indennità di equipaggiamento pari a lire mille e una indennità coloniale pari a tre quarti dello stipendio.

Verrà altresì concesso il rimborso delle spese di viaggio.

Il servizio prestato in Colonia verrà valutato agli effetti della pensione e degli aumenti di stipendio, per i primi due anni il doppio, e per i successivi con il vantaggio di un terzo.

L'orario d'obbligo è stabilito in 20 ore settimanali, che saranno ridotte a 18, se l'insegnamento venga impartito in due istituti di tipo e di grado diverso.

Le ore in più saranno retribuite a norma della tabella 6 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

I Regi provveditori agli studi e i presidi degli istituti di istruzione media sono invitati a dare la più diffusa pubblicità, anche a mezzo della stampa, al presente bando.

Roma, addì 30 giugno 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: BOLZON.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.